



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 131 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 30 settembre 2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute.

L'anno duemiladiciassette (2017) – addì 30 (trenta) del mese di settembre, alle ore 10.00, presso la sede legale dell'Azienda Speciale del Comune di Mantova "A.S.P.eF. – Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia", ubicata in Piazzale Michelangelo n°1 in Mantova

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

come di seguito composto, si è riunito in seduta ordinaria

Fiorani Vinicio	Presidente	presente
-----------------	------------	----------

I Consiglieri

Celada Paolo	Consigliere	presente
--------------	-------------	----------

Martelli Monica	Consigliere	presente
-----------------	-------------	----------

Salemi Lucia	Consigliere	presente
--------------	-------------	----------

Torresani Cristiano	Consigliere	presente
---------------------	-------------	----------

L'Organo di Revisione

Zeni Alessandro	Revisore	presente
-----------------	----------	----------

E' presente il Direttore Generale pro tempore, Graziella Eugenia Ascari.

E' presente il Direttore Sanitario, Marco Arvati.



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 131 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 30 settembre 2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP") come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Premesso:

- che l'art. 24, comma 1, del TUSP, dispone che ciascuna amministrazione pubblica, compresi gli enti pubblici economici, debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico;

- che a norma dell'art. 24, comma 1, TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

- a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, TUSP; (iii) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, TUSP;
- ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP;

- che, nel dettaglio, le disposizioni appena sopra richiamate prevedono quanto segue:

- ai sensi dell'art. 4 TUSP, è consentito alle amministrazioni pubbliche costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, TUSP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 131 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 30 settembre 2017

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 50 del 2016;
- f) altre attività espressamente consentite dai commi 3, 6, 7 e 8 dell'art. 4 TUSP;
- a norma dell'art. 20, commi 1 e 2, TUSP, l'amministrazione deve effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevi:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 recante "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016"

Considerato:

- che alla data di entrata in vigore del Testo Unico, ASPeF risultava detentrica di partecipazioni dirette, in quanto socio unico, nella sola società Farmacie Mantovane Srl;
- che è stata effettuata la ricognizione nonché la disamina di detta partecipazione societaria alla luce delle disposizioni contenute nel TUSP;
- che gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nella relazione di cui all'allegato alla presente deliberazione;
- che nella medesima relazione è inoltre fornita indicazione circa le azioni già intraprese nell'ottica delle generali finalità di «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale pro – tempore



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 131 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Seduta del 30 settembre 2017

Sentito il parere favorevole del Revisore Unico

Il Consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate

1. Di approvare la revisione straordinaria della partecipazione societaria possedute da ASPeF, in quanto socio unico della società Farmacie Mantovane Srl, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), contenuta nella relazione allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale.

IL PRESIDENTE
(Vinicio Fiorani)

IL DIRETTORE GENERALE
(Graziella Eugenia Ascari)